

**PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e della successiva esecuzione dei contratti.

2. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligazione riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e di qualsiasi contratto stipulato dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna a seguito della procedura di affidamento di lavori servizi e forniture. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

1. Con l'accettazione del presente patto l'operatore economico:

a) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – impegnandosi altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto; b) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare

l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

c) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

d) assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

e) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Assemblea legislativa, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

f) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati. Per collaboratori si devono intendere anche gli agenti di commercio monomandatari e/o plurimandatari;

g) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

h) si obbliga, con la preventiva autorizzazione dell'Assemblea legislativa, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, anche per i sub-affidamenti, con un valore economico pari o superiore a Euro 20.000,00, relativi alle attività indicate all'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012;

i) si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. Nel contratto di appalto dovranno pertanto essere inserite le clausole del Patto di integrità.

Art. 3. Obblighi dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

1. L'Assemblea legislativa si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

2. In particolare l'Assemblea legislativa assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. L'Assemblea legislativa è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

4. L'Assemblea legislativa si impegna a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;

b) la revoca dell'aggiudicazione;

c) la risoluzione di diritto dal contratto eventualmente sottoscritto e l'escussione della cauzione definitiva.

3. L'Assemblea legislativa può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010. E' fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.